



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO
UFFICIO V - II - IV

Prot. Nr.
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati:
Risposta a Nota del:

CIRCOLARE N. 46

A tutti i Ministeri

A tutte le Amministrazioni autonome

A tutti gli Uffici centrali del Bilancio presso i
Ministeri

e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alla Corte dei conti

All'Istituto nazionale di statistica

Alle Ragionerie territoriali dello Stato

OGGETTO: Assestamento del bilancio di previsione e Budget rivisto per l'anno finanziario 2014 - Previsioni di bilancio per l'anno 2015 e per il triennio 2015 - 2017 e Budget per il triennio 2015 - 2017

1. Premessa

La programmazione economica e finanziaria definita nel Documento di economia e finanza 2014 (DEF) si colloca in uno scenario di progressivo superamento della recessione economica che ha caratterizzato gli ultimi anni. Il quadro programmatico del Governo definisce un percorso di avvicinamento verso il pareggio di bilancio in termini strutturali che si prevede di raggiungere nel 2016. In termini nominali, l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche è fissato al 2,6 per cento nel 2014 e dovrebbe ridursi progressivamente fino allo 0,3 per cento nel 2017.

Le proposte formulate a legislazione vigente dalle amministrazioni per la formazione del disegno di legge di bilancio 2015-2017 dovranno essere definite valutando l'esigenza di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici indicati nel DEF dello scorso aprile.

Con riferimento agli aspetti procedurali, va considerato che nel nuovo quadro della *governance* economica europea è stato recentemente adottato il Regolamento (UE) 473/2013. Esso prevede che ciascuno Stato membro, entro il 15 ottobre, pubblichi e invii alle competenti Istituzioni europee un Documento

Programmatico di Bilancio che contenga: l'aggiornamento delle informazioni precedentemente inviate con il Programma di Stabilità (I sezione del Documento di economia e finanza - DEF) - anche tenuto conto delle più recenti informazioni sui risultati di consuntivo comunicate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con la notifica di ottobre - e indicazioni dettagliate sui provvedimenti che costituiscono la manovra di finanza pubblica proposta dal Governo con il disegno di legge di stabilità.

La necessità di disporre di tali informazioni suggerisce l'opportunità di valutare l'anticipazione della data di presentazione del disegno di legge di stabilità e del disegno di legge di bilancio nelle more di una modifica normativa da apportare alla legge 196/2009.

In questa ottica, la presente Circolare ha come oggetto la calendarizzazione degli adempimenti e dei conseguenti flussi informatici relativi alla predisposizione dell'Assestamento del bilancio e la revisione del budget per l'anno 2014 e dei correlati budget per gli anni 2015-2017; per quanto riguarda il disegno di legge relativo alle previsioni di bilancio (DLB) per i medesimi anni, per la citata calendarizzazione, si fa rinvio alla Nota tecnica n. 1.

La Circolare RGS n. 11 dell'11 marzo 2014 - in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni centrali dello Stato - ha fornito prime indicazioni circa i tempi e le modalità delle operazioni necessarie per considerare gli effetti derivanti dalla ristrutturazione delle stesse Amministrazioni sul disegno di legge di bilancio per l'anno 2015. Al riguardo, si ricorda che tutte le operazioni previste dalla menzionata Circolare n. 11 dovranno essere terminate in tempo utile affinché, **entro il 15 maggio 2014**, le nuove strutture di bilancio delle Amministrazioni possano essere inserite sui sistemi informativi, al fine di consentire l'aggiornamento dei dati relativi alle proposte per il bilancio 2015 contestualmente a quelle per l'assestamento 2014. Conseguentemente, le strutture degli stati di previsione interessati potranno essere coerentemente modificate per il triennio 2015-2017.

Il nuovo processo, secondo le modalità disciplinate nei successivi paragrafi, prevede che siano anticipate tutte le fasi che caratterizzano l'attuale ciclo di formazione del DLB, che si concentreranno principalmente nel periodo maggio-luglio 2014.

L'obiettivo è la disponibilità di un quadro conoscitivo completo (in particolare per le spese) entro il mese di luglio, su cui innestare la discussione sulle misure di finanza pubblica da disporre con la legge di stabilità (che si concentrerà nel mese di settembre); detto quadro beneficerà anche della contestuale definizione delle previsioni di assestamento, così da rendere, ove necessario, coerenti con quest'ultimo quelle relative agli anni successivi di programmazione.

A tal fine si forniscono a seguire le istruzioni per la compilazione delle proposte, e il connesso calendario degli adempimenti, relativi a tutti i documenti contabili (finanziari ed economici) relativi all'Assestamento del bilancio di previsione 2014 e alle previsioni di bilancio per l'anno 2015 e per il triennio 2015 - 2017.

2. *Proposte per l'Assestamento 2014*

2.1 Il provvedimento legislativo di assestamento dovrà essere presentato al Parlamento entro il prossimo 30 giugno, secondo quanto stabilito dall'articolo 33, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Le proposte di assestamento dovranno essere avanzate dalle Amministrazioni proponenti in funzione dei Programmi quali unità di voto parlamentari (art. 21 della citata legge n. 196).

L'attività propositiva deve realizzarsi a cura del titolare del centro di responsabilità amministrativa attraverso la scheda "proposte assestamento 2014" dedicata a ciascun programma, formata, come per il passato, da più schede costituenti un unico insieme. Ciò consente l'aggregazione delle stesse volte a permetterne l'approvazione parlamentare e la predisposizione dei prescritti allegati tecnici.

Per quanto concerne i dati contabili le schede in questione riportano, come di consueto, le previsioni della legge di bilancio; le variazioni per atti amministrativi intervenuti al momento della produzione delle schede stesse; quelle da proporre con il provvedimento di assestamento ed il bilancio assestato risultante.

Ciascun centro di responsabilità amministrativa potrà formulare le "proposte di assestamento" in maniera analitica per ciascun capitolo/piano gestionale, utilizzando le funzioni già in uso sul sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria (SICOGE). Gli Uffici centrali del bilancio potranno visualizzare sul sistema NSBF le relative schede "proposte assestamento" a livello analitico ed aggregato per ciascuna missione, programma e macroaggregato.

L'attività propositiva dovrà riguardare distintamente:

- a) la previsione di competenza (Cp);
- b) la previsione di cassa (Cs).

2.2 Dal lato delle *entrate*, le previsioni di competenza e di cassa vanno assestate tenendo conto delle previsioni delle principali variabili macroeconomiche fornite nel richiamato Documento di economia e finanza e della più recente evoluzione del gettito di ciascuna entrata tributaria o contributiva, in relazione alla natura del cespite. Le previsioni di cassa dovranno, in particolare, tenere conto degli eventuali scostamenti della consistenza effettiva dei residui rispetto alla consistenza presunta utilizzata in sede di formazione delle previsioni iniziali.

2.3 Per la formazione delle **previsioni assestate di spesa**, in linea generale, si richiama la disposizione in materia di flessibilità di bilancio di cui al comma 3 del richiamato art. 33 della legge n. 196, il quale prevede che con il disegno di legge di assestamento possono essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi di una stessa missione, con le modalità indicate dall'art. 23, comma 3, della medesima legge n. 196. Quest'ultima norma offre la possibilità di rimodulare in via compensativa all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione le dotazioni finanziarie

relative ai fattori legislativi e al fabbisogno, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Con le medesime modalità, per gli anni 2014 e 2015, il decreto-legge n. 150 del 2013 (art. 9, comma 10) ha ampliato questa forma di flessibilità, **prorogando la possibilità di proporre variazioni compensative anche tra programmi appartenenti a Missioni di spesa diverse**, stabilita dall'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Questa maggiore flessibilità a favore delle amministrazioni, unitamente a quella offerta anche in ambito gestionale dalla circolare RGS n. 17 del 2011 e a quella introdotta per la prima volta dall'art. 50, comma 2, del DL 66 del 2014 (e su cui è in corso di predisposizione una apposita circolare), **è motivata dalla necessità di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, agevolare l'adozione di eventuali ulteriori piani di rientro dai debiti pregressi e consentire il rispetto della direttiva UE in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali**. Molte volte, infatti, nell'ambito delle spese per acquisto di beni e servizi si sono registrate a consuntivo consistenti economie di bilancio su talune tipologie di spesa, mentre su altre si sono formati debiti.

Diversamente dal passato, in cui era preclusa la facoltà per le Amministrazioni di disporre direttamente su SICOGE variazioni su autorizzazioni di fattore legislativo, a partire da quest'anno le proposte di rimodulazione relative a tali fattispecie che trovano compensazione all'interno di uno stesso CDR dovranno essere formulate direttamente su SICOGE, utilizzando le apposite nuove funzionalità, analoghe a quelle introdotte sullo stesso sistema in occasione della formazione del bilancio di previsione 2014-2016. Dette proposte seguiranno l'iter di tutte le altre proposte inserite tramite il sistema SICOGE e sottoposte all'esame del competente Ufficio centrale del bilancio. Eventuali proposte di rimodulazione tra fattori legislativi che trovano compensazione tra CDR differenti dovranno essere formulate utilizzando i file excel predisposti secondo lo schema allegato alla presente circolare, che saranno messi a disposizione per il tramite degli Uffici centrali del bilancio. I citati file sono predisposti per "Missione" e "Programma" e specificano, per ciascun capitolo/piano gestionale, l'autorizzazione legislativa di spesa per la quale potrà essere proposta la rimodulazione.

Dette proposte dovranno essere trasmesse all'Ufficio centrale del bilancio attraverso l'Ufficio dell'Amministrazione preposto al coordinamento delle proposte medesime che le formulerà, riassumendole per "Missione" e "Programma".

L'Ufficio centrale del bilancio provvederà a trasmettere le suddette proposte all'indirizzo di posta elettronica dedicato "rgs.rapporticonibilancisti@tesoro.it".

Per maggiori dettagli sulla formulazione delle proposte di rimodulazione si rinvia alla Nota tecnica n. 1.

Per quanto riguarda i concetti di risorse rimodulabili, risorse non rimodulabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno, si rinvia a quanto viene esplicitato in proposito nell'art. 21 della più volte richiamata legge n. 196.

A seguire, si evidenziano indicazioni diverse per le autorizzazioni di competenza e per le autorizzazioni di cassa.

2.3.1 Per le autorizzazioni di competenza, ciascuna Amministrazione dovrà:

(a) verificare la congruità delle previsioni per le *spese di personale* aventi natura obbligatoria, anche allo scopo di garantire il pieno e tempestivo versamento delle ritenute previdenziali e fiscali;

(b) verificare se gli stanziamenti dei vari programmi (in relazione all'andamento della spesa dei primi mesi dell'anno) possono essere ridotti; occorre comunque assicurare il rispetto delle previsioni originarie approvate con la legge di bilancio.

(c) Proporre incrementi di stanziamenti di spesa dei vari Programmi solo se accompagnati da corrispondenti riduzioni di altri Programmi.

In particolare, poi, si ritiene utile precisare i limiti che dovranno essere rispettati ai fini della rimodulazione delle risorse da proporre con l'assestamento.

- Non sarà possibile assentire compensazioni di maggiori spese rimodulabili a carico di spese non rimodulabili.
- E' precluso l'utilizzo di stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.

2.3.2 Per le autorizzazioni di cassa, si rappresenta l'assoluta necessità che le Amministrazioni pongano la massima attenzione affinché l'attività propositiva sia volta a pervenire all'allineamento delle dotazioni di cassa alle effettive capacità di spesa, tenendo conto del crono programma dei pagamenti da disporre.

Si fa presente che, per quanto riguarda la valutazione della suddetta capacità di spesa, le Amministrazioni dovranno valutare ciascun impegno assunto o che si prevede di assumere per qualsiasi tipologia di spesa iscritta sul proprio bilancio, tenendo conto della concreta spendibilità e delle scadenze degli obblighi contrattuali sia per le somme iscritte in conto competenza che per quelle in conto residui.

Particolare attenzione deve essere posta agli stanziamenti relativi a spese per "trasferimenti", i cui beneficiari detengono disponibilità liquide su conti di tesoreria o su contabilità speciali. Per essi, ciascuna Amministrazione dovrà effettuare una specifica analisi diretta a ridurre le autorizzazioni di cassa per smaltire le disponibilità sui conti di tesoreria. In caso di richiesta di integrazioni di cassa sui predetti capitoli le amministrazioni dovranno contestualmente fornire i dati relativi alle giacenze dei conti correnti o contabilità speciali su cui confluiranno le risorse richieste aggiornati all'ultima data disponibile.

Le proposte per le autorizzazioni di cassa verranno opportunamente verificate dallo scrivente anche al fine di pervenire ad un saldo di cassa del bilancio congruente con il valore del saldo di cassa del settore statale.

2.4 - Le variazioni, da proporre nei termini innanzi precisati, dovranno essere riportate sulle citate apposite schede "proposte assestamento 2014" che verranno rese disponibili dal *16 maggio 2014* attraverso il flusso informatico dal sistema NSBF al SICOGE.

Le Amministrazioni dovranno porre a disposizione degli Uffici centrali del bilancio *entro il 23 maggio 2014* le richiamate schede, contenenti le proposte di assestamento, integrate con:

-le variazioni per atto amministrativo intervenute successivamente alla data del *14 maggio 2014* o non espone nelle schede stesse;

-le variazioni verificatesi nella consistenza dei residui sulla scorta del rendiconto 2013.

Gli stessi Uffici centrali del bilancio avranno cura di validare su NSBF *entro il 30 maggio 2014* le proposte formulate dalle Amministrazioni mediante le procedure del SICOGE, dandone comunicazione al competente Ufficio dell'Ispettorato generale del bilancio e contestualmente all'Ufficio V del medesimo Ispettorato. All'ufficio competente dovranno essere inviate, entro la data stessa, le relazioni che motivano le proposte predisposte dalle Amministrazioni.

Per quanto concerne gli adempimenti relativi alle proposte di assestamento per le entrate gestite dalle singole Amministrazioni, si segnala che le relative schede "proposte assestamento 2014" sono disponibili, tramite il sistema NSBF, ai competenti Uffici centrali del bilancio che provvederanno ad inserire, nello stesso sistema, le proposte delle Amministrazioni.

Gli Uffici centrali del bilancio, poi, potranno segnalare mediante posta elettronica le eventuali proposte di modifica dei riferimenti normativi, ai fini dell'aggiornamento del "Nomenclatore degli atti".

2.5 - Relativamente **alla revisione del Budget** dell'anno 2014, i Centri di costo procedono al riesame delle previsioni economiche iniziali (Budget a Legge di Bilancio 2014) tenendo conto:

- dei risultati conseguiti nella prima parte dell'esercizio;
- delle modifiche del quadro normativo ed organizzativo intervenute nel corso della gestione;
- delle variazioni delle risorse finanziarie assegnate.

In proposito, si richiama l'attenzione sulla necessità che le Amministrazioni garantiscano sempre la coerenza tra le previsioni economiche aggiornate e il corrispondente ammontare delle risorse finanziarie a disposizione per la copertura dei costi previsti. Sarà necessario, pertanto, rivedere le previsioni di costi di natura discrezionale in coerenza con le disponibilità finanziarie, in base alle indicazioni fornite nella Nota Tecnica n. 4.

Con la revisione del budget 2014 le amministrazioni procedono all'aggiornamento della previsione annuale sulla base dei dati derivanti dalla gestione avvalendosi del sistema di Contabilità economica che consente l'imputazione dei costi secondo le tre ottiche: destinazione, responsabilità e natura di costo.

Con riferimento alla destinazione, i centri di costo delle amministrazioni centrali rilevano le informazioni economiche secondo la classificazione per Missioni e Programmi consentendo il monitoraggio delle relative attività.

Per la revisione del Budget dei costi dell'esercizio 2014, con riferimento alla responsabilità, sono confermate le strutture organizzative attualmente presenti sul sistema informativo. In particolare, saranno rilevati i costi dei 92 Centri di Responsabilità amministrativa e dei 773 Centri di costo delle Amministrazioni centrali dello Stato. Relativamente alla natura dei costi, l'unità elementare di rilevazione e di scambio delle informazioni tra le Amministrazioni centrali dello Stato ed il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è costituita dal Piano unico dei conti esposto nella Tabella B allegata al Titolo III del D.L.vo 7 agosto 1997 n. 279, la cui ultima versione aggiornata è stata pubblicata con il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze n. 66233 dell'8 giugno 2007.

Al fine di garantire la trasparenza e la coerenza delle informazioni, la Ragioneria generale dello Stato mette a disposizione la procedura di riconciliazione dei costi rivisti con gli stanziamenti del bilancio assestato attraverso le apposite funzioni del portale, da effettuarsi a cura dei Referenti dei centri di responsabilità amministrativa. Nella Nota Tecnica n. 4 pubblicata sul sito internet, sono riportate indicazioni di dettaglio relative al processo economico-contabile ed alle modalità di inserimento dei dati nel portale *web* di contabilità economica.

Le Amministrazioni che si avvalgono del sistema informativo SICOGE potranno utilizzare la reportistica presente nella cartella "contabilità analitica – esito simulazione" relativa ai dati gestionali utili per la revisione del budget.

Le Amministrazioni centrali dovranno operare secondo il seguente **calendario degli adempimenti**.

Dal **16 maggio 2014 all'11 giugno 2014** procederanno all'inserimento ed alla validazione dei dati economici del budget rivisto; **dall'11 al 18 giugno 2014** i referenti dei Centri di responsabilità delle amministrazioni potranno procedere con la riconciliazione dei costi con le previsioni assestate del bilancio finanziario.

Gli Uffici centrali del bilancio avranno cura di verificare e approvare i dati trasmessi dalle Amministrazioni in concomitanza con le attività svolte dalle amministrazioni e comunque non oltre il **18 giugno 2014** per consentire l'elaborazione dei dati rilevati e del documento di revisione del budget.

3. La formazione delle previsioni a legislazione vigente 2015-2017

3.1 Il disegno di legge di bilancio, viene presentato al Parlamento entro il 15 ottobre di ogni anno ed è formato sulla base del criterio della legislazione vigente. In particolare, per le spese occorre fare riferimento

al contenuto di ciascun Programma¹, tenendo in distinta evidenza quelle non rimodulabili da quelle rimodulabili².

In coerenza con la funzione programmatica di medio periodo del bilancio, le Amministrazioni dovranno fornire le proposte per ciascuno dei tre esercizi considerati nel bilancio di previsione, affiancando alle previsioni di competenza anche quelle di cassa.

La presente circolare, con i suoi allegati, fornisce, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge n. 196, anche indirizzi e chiarimenti per la predisposizione del bilancio a legislazione vigente per l'anno 2015 e per il triennio 2015-2017.

3.2 Per i puntuali ragguagli sulle procedure da seguire per la formulazione delle proposte di previsione, utilizzando le procedure consentite anche dalle disposizioni in materia di flessibilità, di cui al comma 10 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 150 del 2013, tenuto anche conto delle novità previste in fase gestionale dall'articolo 50 comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, si rimanda alle specifiche indicazioni fornite nella Nota Tecnica n. 1 pubblicata sul sito internet.

3.3 Nel formulare gli schemi degli stati di previsione, ciascun Ministero dovrà stabilire le priorità degli obiettivi da raggiungere, quantificando, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei Programmi, le risorse necessarie per il loro raggiungimento. A tal fine potranno essere avanzate, rispetto alla legislazione vigente, proposte di rimodulazione delle stesse risorse, ai sensi dell'articolo 23 della citata legge n. 196.

Per le risorse "non rimodulabili" le Amministrazioni potranno formulare le proposte di previsione indicando gli importi rideterminati per effetto dei meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione.

Resta ferma la possibilità di revisione delle proposte da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, per la verifica della loro compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica.

Si conferma la necessità che le Amministrazioni formulino le proposte articolandole puntualmente per ciascuno degli anni del bilancio triennale 2015-2017, in coerenza con il disposto normativo relativo al bilancio pluriennale previsto dall'articolo 22 della legge n. 196.

Per i puntuali ragguagli sulle procedure da seguire per la formulazione delle proposte di previsione, si rimanda alle specifiche indicazioni fornite nella Nota Tecnica n. 1 pubblicata sul sito internet.

3.4 Il bilancio pluriennale a legislazione vigente, deve essere redatto per Missioni e Programmi, in termini di competenza e "di cassa" (articolo 22 legge n. 196 del 2009).

¹ Ai sensi degli articoli 21 e 25 della legge n. 196 del 2009 e successive integrazioni e modificazioni, il disegno di legge di bilancio si articola in Missioni e programmi, sulle cui finalità si richiama la circolare sulle previsioni di bilancio n. 28 del 2 luglio 2010.

² Per tali classificazioni si rinvia ai concetti ed alle specificazioni riportati nell'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica. Ai sensi dell'articolo 10, comma 15, del decreto-legge n. 98 del 2011 nell'ambito delle spese non rimodulabili (oneri inderogabili) rientrano esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie, ossia le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.

Le **previsioni in termini di cassa** dovranno rispecchiare le effettive necessità di pagamento delle Amministrazioni nel corso degli esercizi di riferimento, tenendo conto della concreta capacità di spesa delle stesse e della necessità di operare il graduale smaltimento dei residui.

Si rammenta che la disposizione introdotta dall'articolo 6, commi 10 e 12, del decreto-legge n. 95 del 2012 e la relativa Circolare applicativa n. 1 del 2013, impongono ai dirigenti responsabili della gestione l'obbligo di predisposizione di un piano finanziario dei pagamenti in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza.

Detta corrispondenza rende la previsione di cassa uno strumento utile al fine di una efficiente e razionale gestione dei pagamenti. Per i suesposti motivi particolare attenzione dovrà quindi essere posta nella formulazione delle previsioni di cassa.

A tal proposito, nel rammentare che con il citato decreto-legge n. 95 è stata altresì introdotta, al comma 16, una disposizione in materia di flessibilità orizzontale per le spese pluriennali, che consente di rimodulare le annualità di bilancio, in modo da adeguare gli stanziamenti di competenza rappresentati in bilancio alle effettive esigenze di cassa, si invitano le Amministrazioni a voler tendere con la massima frequenza possibile all'utilizzo tale strumento di flessibilità previsionale.

Anche per la formulazione delle proposte delle autorizzazioni di cassa, si rinvia alle indicazioni di cui alla Nota Tecnica n. 1 pubblicata sul sito internet.

3.5 Per quanto concerne le spese per il **personale** si rinvia allo specifico punto riportato nella Nota Tecnica n. 1 pubblicata sul sito internet.

3.6 Relativamente alla procedura del **cedolino unico**, si richiama l'attenzione, in particolare, sulle novità introdotte dall'articolo 1, comma 402, della legge di stabilità 2014. Infatti, entro il 1° gennaio 2016, tutti i Corpi di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Entro la stessa data, anche le Forze armate dovranno avvalersi delle medesime procedure informatiche per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.

Si evidenzia, pertanto, la necessità per tutti i Corpi di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché per le Forze Armate, dell'adozione delle predette procedure entro la ripetuta decorrenza.

E', dunque, necessario che i soggetti tenuti al rispetto del citato disposto normativo provvedano tempestivamente a organizzare le attività propedeutiche all'avvio del sistema di pagamento tramite cedolino unico, coinvolgendo il competente Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di rispettare il termine previsto per l'avvio dei pagamenti con il nuovo sistema.

A partire dalle previsioni 2015 nell'ambito dei capitoli del cedolino unico si dovrà dare specifica evidenza, in apposito piano gestionale, delle risorse destinate alle indennità di risultato del personale

dirigenziale di prima e seconda fascia, al fine di evitare la commistione di tali emolumenti accessori, soggetti a limiti di spesa, con i restanti assegni fissi del personale, aventi caratteristiche di spesa obbligatoria.

3.7 Con riferimento alle **entrate**, le proposte di previsioni per il triennio 2015-2017 si riferiscono ai capitoli/articoli, quali unità elementari del bilancio. I criteri per la formulazione delle proposte di entrata su base triennale da parte delle Amministrazioni competenti rimangono immutati rispetto a quelli adottati per i precedenti esercizi finanziari.

Con riferimento alle entrate tributarie, le previsioni dovranno essere formulate sulla base delle più aggiornate indicazioni sull'evoluzione del gettito e delle variabili macroeconomiche cui tale gettito è collegato, nonché delle eventuali modifiche normative intervenute in materia. Le ipotesi sottostanti l'evoluzione dei cespiti tributari dovranno essere precisate secondo le indicazioni riportate nella Nota tecnica n. 1 pubblicata sul sito Internet RGS.

Con riferimento alle entrate non tributarie, la valutazione dovrà fare riferimento alle caratteristiche proprie di ciascun cespite e alla legislazione di riferimento. Le Amministrazioni competenti provvederanno alla formulazione delle proposte, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità e le procedure indicate nello specifico punto riportato nella citata Nota tecnica n. 1.

3.8 Nell'ambito degli adempimenti richiesti per la definizione del progetto di bilancio per l'anno 2015 e per il triennio 2015-2017, si ricordano inoltre le **note integrative**, disciplinate dall'articolo 21, comma 11, lettera a) della legge n. 196.

Nelle **note integrative relative alla spesa**, le Amministrazioni individuano gli obiettivi concretamente perseguibili sottostanti ai Programmi di spesa e i relativi indicatori di risultato, in coerenza con le risorse a disposizione sui Programmi di pertinenza. Esse costituiscono lo strumento di collegamento fra la programmazione di bilancio e quella strategica.

Per la compilazione delle note integrative si rinvia alle specifiche indicazioni contenute nelle linee guida di cui alla richiamata Nota Tecnica n. 2 pubblicata sul sito internet.

Le note integrative, redatte su base triennale, sono elaborate e trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze per via informatica ed aggiornate a cura di ciascuna Amministrazione secondo il seguente calendario:

Dal **2 al 23 settembre 2014** le Amministrazioni procederanno all'inserimento ed alla validazione dei dati sulla base della trasmissione dei dati finanziari provvisori; successivamente all'acquisizione dei dati definitivi del bilancio finanziario di previsione i referenti dei Centri di responsabilità delle amministrazioni e gli OIV potranno procedere con l'aggiornamento della Nota integrativa.

Si sottolinea l'importanza di orientare, per quanto possibile, le note integrative a **esplicitare obiettivi attinenti la realizzazione e le finalità ultime delle politiche sottostanti i Programmi di spesa** piuttosto che la mera indicazione delle attività svolte dall'amministrazione.

Anche a tal fine si suggerisce alle Amministrazioni di considerare la possibilità di utilizzare nella nota integrativa alcuni degli indicatori associati ai Programmi di spesa individuati nell'ambito delle attività di collaborazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e i Ministeri di spesa di cui all'art. 39 della legge 196/2009 e pubblicati sul sito della RGS all'indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Analisi_e_valutazione_della_Spesa/Indicatori-dei-programmi/. Tali indicatori verranno in ogni caso aggiornati e integrati entro fine luglio nell'ambito dell'attività di collaborazione già avviata, secondo i consueti schemi e secondo modalità che verranno indicate dall'Ispettorato generale del bilancio.

Nella **nota integrativa relativa allo stato di previsione dell'entrata** vengono riportati i criteri adottati per la formulazione della previsione triennale relativa alle principali imposte e tasse e sono specificate, per ciascun titolo, la quota avente carattere ricorrente e quella avente carattere non ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti al momento della presentazione del disegno di legge di bilancio. Nella nota sono, altresì, indicati gli effetti connessi alle disposizioni normative, vigenti, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, dando separata evidenza a quelle di recente introduzione, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per le modalità operative di predisposizione della nota integrativa per le entrate si rinvia alla Nota tecnica n. 2 pubblicata sul sito internet.

3.9 L'articolo 21, comma 11, lettera f) della legge n. 196 stabilisce che le informazioni rese dal bilancio siano integrate con la rappresentazione, per ciascuno stato di previsione, del **budget dei costi** della relativa amministrazione e con il prospetto di riconciliazione delle previsioni economiche con quelle finanziarie.

Come per gli anni passati, le previsioni economiche saranno predisposte secondo le tre ottiche della contabilità economica analitica: per natura, in ordine alle caratteristiche fisico-economiche dei costi rilevabili con riferimento al Piano unico dei conti; per struttura organizzativa in relazione ai centri di costo; per finalità o destinazione in base alla classificazione per Missioni e Programmi.

Per procedere alla formulazione delle suddette previsioni economiche, i referenti delle Amministrazioni centrali dello Stato terranno conto delle indicazioni riportate nella Nota tecnica n. 3, pubblicata sul sito internet, che riporta le novità rispetto alle precedenti fasi di rilevazione ed il calendario degli adempimenti.

Dal **19 maggio al 15 luglio 2014** le Amministrazioni procederanno all'inserimento ed alla validazione dei dati quantitativi del personale e dei costi; successivamente all'acquisizione dei dati definitivi del bilancio finanziario di previsione i referenti dei Centri di responsabilità delle amministrazioni potranno procedere con la riconciliazione dei costi con gli stanziamenti di bilancio.

4. Disposizioni particolari

4.1 L'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, prevede, ai fini della copertura degli oneri recati dalla lettera a) del medesimo comma, **accantonamenti sui Programmi di spesa** dei Ministeri per 710 milioni per l'anno 2014, 772,8 milioni per l'anno 2015 e 564,7 milioni a decorrere dall'anno 2016. Per effetto della citata disposizione gli accantonamenti operati per il triennio 2015-2017 saranno portati in riduzione dei corrispondenti stanziamenti di bilancio, tenendo conto delle variazioni compensative proposte dalle stesse amministrazioni. Le schede messe a disposizione delle amministrazioni saranno conseguentemente al netto di dette risorse.

Al contrario **continueranno a essere considerate indisponibili** sui medesimi Programmi di spesa le somme accantonate ai sensi dei commi 427 e 428 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014. Le Amministrazioni, nelle more dell'adozione delle misure di revisione della spesa previste dalle medesime disposizioni, che potranno sostituire anche interamente i citati accantonamenti, potranno proporre variazioni compensative tra i medesimi. In proposito, si precisa che l'elenco dei predetti accantonamenti sarà fornito alle amministrazioni per il tramite degli Uffici centrali del bilancio mediante appositi file excel. Le amministrazioni restituiranno i suddetti file per il tramite degli stessi Uffici centrali che avranno cura di trasmetterli all'indirizzo di posta elettronica dedicato "rgs.rapporticonibilancisti@tesoro.it".

Verranno ugualmente ridotte per gli anni 2015 e seguenti le spese dei Ministeri in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 66 del 2014, in particolare degli articoli 8, 16 e 50 che prevedono riduzioni delle spese rimodulabili dei Ministeri, di quelle relative all'acquisto di beni e servizi e al trasferimento agli enti pubblici.

4.2 A decorrere dall'anno 2014, si è provveduto in sede previsionale ad istituire, anche per memoria, appositi capitoli in applicazione dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 101 del 2013, ai fini della allocazione delle spese per il **conferimento di incarichi di studio e consulenza**, con esclusione degli incarichi connessi a processi di privatizzazione e regolamentazione del settore finanziario. Si rammenta che su tali capitoli dovranno pertanto confluire tutte le risorse destinate da ciascun Ministero per le suddette finalità.

A tal riguardo, si invitano gli Uffici centrali del bilancio a voler vigilare sulla corretta applicazione della richiamata disposizione, non dando corso a titoli di spesa che riguardino eventualmente pagamenti relativi a conferimenti di incarichi di studio e consulenza, disposti su capitoli diversi da quelli istituiti a tale scopo in applicazione della citata normativa.

Si rammenta alle amministrazioni la necessità del rispetto del nuovo limite introdotto dall'art. 14 del DL 66/2014, in corso di conversione, riguardante la spesa per co.co.co. e per incarichi di studio, ricerca e consulenza.

4.3 Come anticipato al paragrafo 1, con la circolare RGS n. 11/2014 sono state fornite indicazioni in merito alla revisione delle strutture organizzative delle Amministrazioni centrali dello Stato adottate, entro il

termine del 28 febbraio 2014, in applicazione delle riduzioni di organico di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012.

Le riorganizzazioni in oggetto sono dirette innanzitutto a declinare operativamente le riduzioni delle dotazioni organiche attuate ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, il quale ha previsto la riduzione, rispettivamente, del 20 per cento degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale e del 10 per cento la spesa per il personale non dirigente. La formulazione delle previsioni di spesa di personale per il triennio 2015-2017, che sarà effettuata a partire dalle previsioni quantitative di personale con le modalità illustrate nella Nota Tecnica n. 1, dovrà tenere conto nel periodo considerato del processo di riassorbimento di eventuali posizioni soprannumerarie, o di eccedenza o di esubero.

4.4 Revisione elenco **spese obbligatorie**. L'articolo 21 comma 6 della legge di contabilità n. 196/2009 individua un elenco di tipologie di spese alle quali assegna carattere di obbligatorietà: si tratta delle spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, delle spese per interessi passivi, di quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, delle spese per ammortamento di mutui, nonché di quelle così identificate per espressa disposizione normativa.

Tenuto conto di tale tassatività, si è ritenuto necessario procedere, nelle more della riforma del bilancio, ad un riesame delle spese contenute nell'elenco 1 allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge n. 196/2009, la cui dotazione può essere incrementata con l'utilizzo del fondo di riserva per le spese obbligatorie.

Pertanto, a decorrere dall'anno 2015 sono stati espunti dall'elenco 1 citato le voci di spesa che, a seguito di verifica, non sono risultate riconducibili alle fattispecie di cui sopra, ovvero non sono identificate come tali per espressa disposizione normativa, venendo meno in tali casi l'effettiva esigenza di mantenere il capitolo/pg tra le spese obbligatorie.

Ciò è avvenuto, in particolare, nei casi in cui lo stanziamento deve essere inteso come un limite vincolante e può essere eventualmente corretto nel tempo attraverso gli strumenti di flessibilità esistenti o in assestamento (come per i capitoli di consumi intermedi e più in generale per le spese di funzionamento).

4.5 Per quanto riguarda la **riorganizzazione dei Ministeri**, l'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 66 del 2014, al solo fine di realizzare interventi di riordino diretti ad assicurare ulteriori riduzioni della spesa, ha previsto una riapertura dei termini, già scaduti il 28 febbraio u.s, fino al 15 luglio 2014 per la presentazione dei regolamenti di riorganizzazione.

Tale innovazione non modifica le procedure finora poste in atto ai sensi della richiamata Circolare RGS n. 11 del 2014, ma comporta la possibilità che, qualora detti regolamenti, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro la suddetta data, si possano determinare ulteriori modifiche alla struttura del bilancio di previsione 2015-2017.

Tali modifiche saranno valutate caso per caso, tenuto conto che potrebbero non perfezionarsi in tempo utile per permettere un intervento sulla struttura di bilancio entro i termini di presentazione del disegno di legge per l'anno 2015, con conseguente necessità di procedere, ove fosse possibile, al loro recepimento con

appositi emendamenti o note di variazioni al DLB, da presentare nel corso della sua approvazione parlamentare.

5. Proposte per la legge di stabilità

Con la presente circolare si forniscono alcune prime indicazioni che le amministrazioni dovranno seguire per la predisposizione delle **proposte per la definizione del disegno di legge di stabilità 2015**.

Per consentire di definire un quadro allocativo organico delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle eventuali proposte di modifica di ciascun Ministero, gli interventi proposti da ciascuna Amministrazione dovranno essere compiutamente definiti e comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) entro e non oltre la data del 10 settembre 2014, per il tramite dell'Ufficio centrale del bilancio.

Tali proposte dovranno essere formulate in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati nel DEF 2014 e in continuità con l'impegno del Governo di proseguire nel percorso di risanamento finanziario, al fine di rafforzare la sostenibilità nel medio periodo degli sforzi finora compiuti. L'insieme delle proposte di modifica avanzate dai Dicasteri sarà valutato anche al fine di verificare la loro compatibilità con l'obiettivo di non incrementare la pressione fiscale. In questa direzione, ciascuna amministrazione è chiamata, in primo luogo, a verificare il quadro delle risorse ad essa assegnate a legislazione vigente, verificando la possibilità di disporre interventi di razionalizzazione e di riduzione della spesa che consentano di migliorare la qualità della spesa stessa e di promuovere un utilizzo più efficace ed efficiente delle risorse pubbliche.

Le proposte di intervento dovranno risultare coerenti con il contenuto proprio della legge di stabilità, come definito dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196. Esse non potranno, in particolare, contenere norme di carattere prevalentemente ordinamentale ed organizzatorio, anche qualora idonee a determinare risparmi di spesa, nonché interventi localistici e microsettoriali.

Qualora in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità per il triennio 2015-2017, i Ministri competenti intendano proporre iniziative normative da cui derivino nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto previsto a legislazione vigente o si manifesti l'esigenza di aumentare il livello dello stanziamento di risorse previsto per il finanziamento di alcune attività, le stesse proposte dovranno essere accompagnate da misure compensative nell'ambito del complesso degli stanziamenti di spesa della stessa Amministrazione.

Le proposte di incremento della spesa e le relative compensazioni dovranno essere ordinate secondo priorità individuate dalle stesse Amministrazioni. Le proposte e le relative compensazioni dovranno, inoltre, essere adeguatamente illustrate in un documento di accompagnamento che consenta la verifica dei relativi effetti finanziari, nonché la loro associazione con le priorità di intervento a cui si riferiscono.

Tale documento dovrà, in particolare, indicare, per ciascuna proposta, gli obiettivi perseguiti, gli elementi o i parametri utilizzati ai fini della quantificazione dei relativi effetti finanziari. Nel caso in cui, per l'attuazione di tale proposta si renda necessaria una modifica della sottostante autorizzazione legislativa di spesa o di uno dei parametri che ne determinano l'evoluzione, l'intervento formulato dovrà essere

accompagnato da una corrispondente proposta di modifica legislativa della norma autorizzatoria o delle sottostanti determinanti della spesa.

Le suddette proposte dovranno essere inoltrate distinguendo quelle relative alle norme da inserire nell'articolato della legge di stabilità e quelle comportanti variazioni da apportare alle tabelle C, D ed E della medesima legge.

Si richiama l'attenzione specificatamente sulle proposte concernenti le variazioni degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, con evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e rimodulazioni richieste (tabella E). Ciascuna amministrazione, in proposito, dovrà tener conto, ai fini della formulazione delle proposte, della necessità di rimodulare le risorse occorrenti per la realizzazione dell'intervento con l'effettiva capacità di spesa sostenibile nell'ambito del triennio di riferimento. Non si potrà prescindere, quindi, da una accurata analisi della situazione complessiva degli interventi da finanziare che valorizzi il programma dei pagamenti sulla cui base è formulato il "cronoprogramma" e la necessità di procedere ad un graduale smaltimento dei residui.

Le proposte di incremento della spesa potranno essere tenute in considerazione in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità solo qualora le compensazioni proposte dai Ministeri risultino adeguate ad assicurare l'invarianza della spesa sui saldi di finanza pubblica.

Le proposte pervenute dalle Amministrazioni saranno coordinate dal Ministero dell'economia e delle finanze in un quadro di sintesi che consenta di valutare la coerenza del complesso degli interventi indicati con i vincoli aggregati di finanza pubblica, dopo che esse siano state valutate, dallo stesso Ministero, in relazione alla congruità degli effetti finanziari loro ascritti.

Il lavoro istruttorio svolto dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei criteri suesposti, in via preliminare rispetto all'approvazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge di stabilità, sarà sottoposto al Consiglio dei ministri ai fini delle opportune valutazioni da assumere in ordine all'articolazione della manovra di finanza pubblica 2015, come risultante dal disegno di legge di bilancio e dal disegno di legge di stabilità, in termini di entrate e di spese complessive, nonché dei principali aggregati di spesa.

Come evidenziato in precedenza, nella presente Circolare si fa rinvio alle note tecniche a corredo della stessa, per approfondimenti tematici e per fornire i criteri generali per l'impostazione e la compilazione dei documenti di bilancio, con gli opportuni elementi informativi in ordine agli adempimenti da porre in essere da parte delle Amministrazioni e la relativa tempistica. Tenuto conto che quest'anno l'insieme delle note tecniche risulta più complesso che in passato, a seguire si fornisce una elencazione delle stesse, unitamente ai principali contenuti di ciascuna di esse.

Nota Tecnica n. 1. - BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2015 E PER IL TRIENNIO 2015 – 2017 - Fornisce i criteri generali per l'impostazione delle previsioni di bilancio, dando ragguagli sulle facoltà delle amministrazioni in materia di flessibilità di bilancio e descrivendo il processo di formazione del bilancio, con il calendario degli adempimenti, realizzando focus specifici su particolari attività tra cui, come di consueto, sulla predisposizione dei documenti previsionali per quanto riguarda spese di personale.

Nota Tecnica n. 2.- LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLE NOTE INTEGRATIVE – Fornisce criteri ed indicazioni per la predisposizione della Nota integrativa che accompagna ciascuno stato di previsione del Bilancio dello Stato, quale documento di ausilio alla programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche; costituisce lo strumento per illustrare, in relazione ai programmi di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori idonei alla loro misurazione.

Nota tecnica n. 3 - FORMULAZIONE DEL BUDGET TRIENNALE 2015-2017 - Offre indicazioni per la predisposizione del **budget dei costi** allegato per ciascuno stato di previsione, e del prospetto di riconciliazione delle previsioni economiche con quelle finanziarie, da redigere dai titolari dei Centri di Responsabilità amministrativa per coordinare le previsioni economiche annuali effettuate dai centri di costo sottostanti.

Nota tecnica n. 4 - REVISIONE DEL BUDGET ECONOMICO 2014 - La revisione del budget consiste nell'aggiornamento, da parte dei centri di costo, delle iniziali previsioni economiche inserite in sede di Budget in funzione degli obiettivi concretamente perseguibili, per realizzare i compiti assegnati e garantire il funzionamento, in base alla verifica dei risultati conseguiti nella prima parte dell'esercizio e sulla riconsiderazione degli altri elementi alla base delle previsioni economiche annuali iniziali.

Le Amministrazioni dovranno far pervenire le loro proposte di bilancio secondo il calendario degli adempimenti riportato nello specifico punto delle Note tecniche n. 1 e n. 3.

Come di consueto, le Amministrazioni medesime potranno contare sulla fattiva collaborazione degli Uffici centrali del bilancio – e, opportunamente, della Conferenza Permanente di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998, – per una puntuale applicazione delle presenti direttive e di quelle di cui alle allegate note tecniche.

Il Ragioniere Generale dello Stato

